

Prot. n. 2936

Pieve Santo Stefano, 26 Febbraio 2024

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art.27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, Progetto di Parco Eolico denominato "Passo di Frassineto" della potenza di 29,4 MW composta da n.7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e Sansepolcro (AR). Soggetto proponente FERA srl.
Contributo tecnico istruttorio.

REGIONE TOSCANA
Direzione tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Via di Novoli n.26 50127 Firenze

pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

In relazione alla vostra nota del 07.02.2024, nostro prot.n.2991 del 23.02.2024, relativa al progetto di Parco Eolico denominato "Passo di Frassineto", vista la L.R. 39/2000 Legge Forestale della Toscana e relativo Regolamento Forestale attuativo 48/R del 2003, al fine della realizzazione del progetto questo servizio Demanio Forestale, come riportato all'Art.81 del Regolamento Forestale 48/R del 2003 "Rimboschimento compensativo", comunica che:

- Nei casi in cui la trasformazione del bosco interessi aree di superficie superiore a 2.000 metri quadrati, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie uguale a quelle trasformate, in attuazione del disposto di cui all'articolo 44 della legge forestale. Ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento, per "terreni nudi" devono intendersi tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi dell'articolo 3 della legge forestale.
- Per i fini di cui al comma 2, il richiedente la trasformazione deve allegare alla domanda di autorizzazione un progetto che indichi:
 - a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;
 - b) la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprietà eventualmente già oggetto di trasformazioni attuate, o di autorizzazioni alla trasformazione rilasciate, nei tre anni precedenti alla data della domanda;
 - c) la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nonché il titolo di possesso della stessa;
 - d) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
 - e) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto.

Inoltre lo stesso articolo ai commi 6 e 7 riporta quanto di seguito:

- Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento deve farne dichiarazione nella domanda stessa e provvedere al versamento, all'ente competente ai sensi dell'articolo 44, comma 6 della legge forestale, di un importo pari a 150 euro per ogni 100 metri quadrati, o frazione, di terreno oggetto della trasformazione.
- Nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo da parte del richiedente, l'autorizzazione prevede la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

all'impianto. In caso di inerzia del beneficiario dell'autorizzazione, l'ente competente provvede a realizzare il rimboschimento e le cure colturali ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.

A disposizione, cordiali saluti.

Il Responsabile del settore 2
Gestione del territorio
E.Q. geom. Stefano Romolini

